

prob. 644 del 11/10/2022

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 477 del 11/10/2022

OGGETTO: approvazione piano triennale anticorruzione 2022-2024 – recepimento PTPCT 2022-2024 dell'IRSAP

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

RILEVATO:

- che i compiti di indirizzo in ordine alle operazioni connesse alla liquidazione (ricognizione beni, cessioni, ricognizione dei debiti e dei crediti, riscossioni e transazioni, cura e chiusura degli affari contenziosi, ed altro ancora) rientrano nelle competenze specifiche dei commissari liquidatori che, in questo senso e per gli effetti conseguenti, si sostituiscono agli organi ordinari dei cessati Consorzi,
- che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa in liquidazione non ha in forza nessuna unità lavorativa a seguito del transito di tutto il personale all'IRSAP;
- che, pertanto, la situazione attuale non consente al Commissario Liquidatore l'adozione del Piano 2022-2024, che, in ogni caso, non risulta allo stato attuabile nella sua interezza;
- che, peraltro, agli insormontabili ostacoli di carattere giuridico ed operativo, si aggiunge anche il fatto che, in mancanza di una dotazione organica dell'Ente certa e stabile, non sussistono le condizioni per la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, la cui figura non può certo coincidere con quella dell'attuale commissario liquidatore, in considerazione non soltanto della straordinarietà delle sue funzioni, ma anche e soprattutto per il divieto di sovrapposizione fra l'organo di indirizzo e rappresentanza ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, fermo restando i divieti legislativi di esternalizzare tale figura;
- che comunque le attività lavorative in forma non stabile vengono svolte solo sporadicamente da personale dell'ex Consorzio ASI, oggi IRSAP, che sono soggetti alle prescrizioni del Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato dal cda dell'IRSAP con la deliberazione n.7/2022 che condivide con l'Ente in liquidazione la sede;

RITENUTO tuttavia opportuno, al fine di contribuire per quanto possibile alla lotta contro l'insopportabile fenomeno della corruzione e delle opacità ricollegabili alla mancanza di trasparenza degli atti, di cogliere l'occasione per cominciare a tratteggiare le linee guida dell'attività di liquidazione che sarà intrapresa organicamente con l'effettiva nomina del Commissario liquidatore di dover approvare il Piano, indicato in oggetto, nel testo allegato al presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 nel testo che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con i limiti e le condizioni espressi in preambolo;
- 2) prendere atto e recepire, nella parti applicabili e pertinenti, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 approvato dall'IRSAP con deliberazione n.7/2022, nel testo allegato al presente Piano di cui fa parte integrante, in considerazione che l'Ente in liquidazione non ha proprio personale, che il personale dell'ex Consorzio, utilizzato in forma non continuativa e sporadica, è transitato all'IRSAP ed è soggetto alle prescrizioni del predetto Piano 2022/2024 adottato dall'Istituto, e che il Consorzio in liquidazione condivide anche la sede lavorativa con l'IRSAP stesso;
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 4) disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale di questo Ente in liquidazione.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore

Firmato digitalmente da: Achille Piritore
Data: 06/10/2022 11:36:09

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 202/2024

Con l'entrata in vigore della Legge anticorruzione (190/2012) si è aperta una nuova sfida che le pubbliche amministrazioni dovranno raccogliere per combattere il dilagare di un sistema di corruzione rilevante.

E' una sfida che è doveroso raccogliere e, per quel che riguarda il Consorzio Asi in liquidazione di Ragusa, va rilevato che l'aggiornamento del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione Al triennio 2022/2024 sarebbe stato senz'altro auspicabile qualora fossero risultate sussistenti le condizioni richieste per procedere in tal senso, vale a dire la sussistenza di un organismo apicale di natura politico/amministrativa, una struttura propria in termini funzionali, il personale alle proprie dipendenze ed un piano gestionale da svolgere per l'anno in corso..

Senonchè, questo Ente, già posto in liquidazione per disposizione della legge regione Sicilia n. 8 12.1.2012 (che designava il direttore generale dell'IRSAP – ente succeduto agli ex consorzi siciliani nelle funzioni, assorbendone il personale – quale amministratore degli enti in liquidazione), per effetto della successiva legge della regione Sicilia n.8/2016, avrebbe dovuto essere affidato alle cure di un commissario liquidatore.

Con D.A. n. 1059/2019 è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

Tale nomina è stata effettuata ai sensi dall'art. 10 della L.R 10/2018 di modifica dell'art. 19 della L.R 8/2012, che ha previsto la nomina di 2 commissari liquidatori per tutte le gestioni liquidatorie degli ex Consorzi ASI.

L'assetto attuale delle gestioni liquidatorie, non prevede peraltro una struttura propria, in termini di personale e di strutture e altri organi, nonché di luogo specificatamente deputato alle operazioni di liquidazione, in quanto:

- a) alle liquidazioni non è destinato alcun operatore a tempo pieno addetto a tali funzioni: le operazioni di liquidazione, coordinate dal commissario liquidatore, sono di volta in volta affidate, ove possibile e previa spontanea collaborazione, per l'istruttoria agli ex dipendenti dei Consorzi ASI i quali, nel frattempo, tramite approvazione della pianta organica dell'Istituto, sono transitati all'IRSAP, divenendone dipendenti a tutti gli effetti, giuridici, economici e funzionali;
- b) le gestioni liquidatorie sono ospitate negli uffici degli ex Consorzi ASI ceduti in comodato all'IRSAP, che già ne utilizza le strutture;
- c) i commissari liquidatori non possono gestire direttamente alcun dipendente, se non per prestabilite giornate, essendo previsto che la loro utilizzazione sia comunque concordata con i responsabili dell'IRSAP, secondo i principi amministrativi della leale collaborazione tra enti diversi.

Al quadro d'insieme, così sinteticamente delineato, occorre ancora aggiungere che i compiti di indirizzo in ordine alle operazioni connesse alla liquidazione (ricognizione beni, cessioni, ricognizione dei debiti e dei crediti, riscossioni e transazioni, cura e chiusura degli affari contenziosi, ed altro ancora) rientrano nelle competenze specifiche dei commissari liquidatori che, in questo senso e per gli effetti conseguenti, si sostituiscono agli organi ordinari dei cessati Consorzi.

Pertanto, la situazione attuale - tenuto conto, peraltro e per quanto sopra riferito - non consente, né potrebbe, al commissario liquidatore l'aggiornamento del Piano 2022/2024 che, in ogni caso, non risulterebbe allo stato attuabile nella sua interezza, peraltro stante l'impossibilità di nomina dell'RPCT, la cui figura deve essere interna all'Ente, nonché dell'OIV, non compatibile con lo stato di liquidazione e con l'assenza di personale in organico.

In considerazione dell'utilizzo discontinuo ed occasionale del personale degli ex Consorzi, oggi IRSAP, appare pertinente l'adozione e il recepimento del Piano 2022/2024 dell'Istituto, con il

quale, come detto, si condivide personale e sede, dotato di struttura di controllo e verifica e che determina una corretta strategia di controllo del fenomeno corruttivo.,

Agli insormontabili ostacoli di carattere giuridico ed operativo, si aggiunge anche il fatto che, in mancanza di una dotazione organica dell'Ente certa e stabile, non sussistono le condizioni per la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, la cui figura non può certo coincidere con quella dell'attuale commissario liquidatore, in considerazione non soltanto della straordinarietà delle sue funzioni, ma anche e soprattutto per il divieto di sovrapposizione fra l'organo di indirizzo e rappresentanza ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

E tuttavia, al fine di contribuire per quanto possibile alla lotta contro l'insopportabile fenomeno della corruzione ed alle opacità ricollegabili alla mancanza di trasparenza degli atti, si è ritenuto di cogliere l'occasione per cominciare a tratteggiare le linee guida dell'attività di liquidazione che sarà intrapresa organicamente con l'effettiva nomina del Commissario liquidatore.

Saranno quindi sviluppati, a valere come base per il primo piano di liquidazione, i seguenti argomenti rilevanti:

- 1) Misure di mitigazione del rischio derivante dalla sovrapposizione nella persona del Liquidatore dei poteri di rappresentanza, indirizzo e gestione.
- 2) Alienazione dei beni immobili.
- 3) Pagamenti.

1) Misure di mitigazione del rischio derivante dalla sovrapposizione nella persona del Liquidatore dei poteri di rappresentanza, indirizzo e gestione.

Allo stato della vigente situazione normativa, appare evidente che l'individuazione dei Commissari liquidatori e delle funzioni ai medesimi assegnate, così come delineate dal D.A. n. 1059/2019, non ha tenuto conto della necessità di individuare una struttura, definita nelle qualifiche, nei compiti e nelle funzioni, da destinare in via integrale, e sotto l'esclusiva direttiva del commissario liquidatore, alle operazioni finalizzate alla chiusura quanto più celere possibile delle liquidazioni dei cessati Consorzi.

La mancata previsione di una struttura autonoma destinata alla liquidazione priva il Commissario liquidatore, oltre che di funzionalità amministrativa, certezza dei tempi e celerità delle operazioni di dismissione, delle condizioni fondamentali per potere procedere anche alla individuazione e nomina di un soggetto al quale affidare il compito di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che nella fase liquidatoria di enti dotati di cospicuo patrimonio e gravosi contenziosi, soggetti, rispettivamente, alla dismissione e da possibili transazioni, richiedono particolari attenzioni e cure per evitare l'insorgenza di fenomeni discorsivi. E tale impossibilità deriva dalla constatazione elementare che al commissario liquidatore non è stata assegnata alcuna struttura operativa propria.

La mancata previsione di una struttura stabile ed esclusiva formata da personale appartenente alle qualifiche ritenute necessarie e dotate di adeguata preparazione e conoscenza pone il commissario liquidatore nell'impossibilità di operare in modo efficiente e funzionale, non potendosi immaginare un'attività liquidatoria indirizzata ad enti con una storia ultratrentennale, quali gli ex Consorzi, affidata esclusivamente a personale preso in prestito che contemporaneamente deve svolgere le proprie mansioni lavorative per l'Ente di appartenenza IRSAP, senza specifiche regole e condizioni. Peraltro, tale mancata individuazione, qualora protratta senza gli auspicati interventi correttivi, comporterebbe, oltre alla violazione del principio di separazione dei compiti di indirizzo da quelli gestionali, sancito dal Testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs, n. 165/2001 e ss.mm.ii.), anche la pericolosa concentrazione di poteri in un unico soggetto, il commissario liquidatore, non temperato da alcun controllo anticorruzione, per l'impossibilità prima evidenziata di procedere alla nomina di un apposito Responsabile.

2) Alienazione dei beni immobili

La questione riveste particolare importanza ed attualità per le Gestioni liquidatorie che - data la

soggettività autonoma delle stesse, comunque soggette al controllo non dell'Irsap, ma dell'Ufficio speciale per le liquidazioni della Regione siciliana e del Dipartimento alle Attività produttive. In termini di contributo a tale successivo aggiornamento, risultando comunque essenziale l'attività di cessione degli immobili nelle operazioni di dismissione patrimoniale finalizzata alla liquidazione, possono sin da adesso essere individuati gli strumenti ritenuti più idonei a garantire l'interesse pubblico da distorsioni corruttive.

Non appare pertanto superfluo ricordare che il principio generale in materia di scelta dell'altro contraente da parte delle pubbliche amministrazioni è quello dell'asta pubblica che serve a tutelare diversi interessi: quello economico dell'amministrazione, quello alla parità di trattamento tra potenziali contraenti, quello alla concorrenza tra le imprese. Infatti:

- 1) L'asta è uno strumento di mercato, che serve a rimediare alla limitata conoscenza dei valori immobiliari correnti da parte della pubblica amministrazione: quando l'amministrazione non sa quale è l'impresa in grado di offrire le migliori condizioni, la seleziona con una gara;
- 2) L'asta serve altresì a prevenire possibili operazioni collusive, stante il consistente valore economico delle operazioni immobiliari.

Da ciò derivano contrapposte esigenze di trasparenza (allargare il più possibile la platea degli offerenti dando la massima diffusione al bando ed alla documentazione dell'immobile) e di riservatezza (sulle offerte).

Il criterio di aggiudicazione principe è quello dell'offerta più vantaggiosa che riduce i margini di discrezionalità e consente di massimizzare l'interesse pubblico. Per conseguire un risultato ottimale si può fissare una soglia minima al di sotto della quale non viene aggiudicato il bene ammesso in asta.

3) Pagamenti.

Come si è già avuto modo di rilevare nella nota prot. n. 23248 del 15.06.2016 rivolta agli organi di vigilanza, al fine di consentire il corretto esercizio dei compiti degli attuali Commissari liquidatori, appare necessaria l'istituzione di un fondo cui poter attingere per le spese di funzionamento della liquidazione (incarichi legali, imposte, consulenza di natura fiscale, missioni, ecc...) nonché l'emanazione di direttive, anche tramite apposito regolamento, per assicurare, nell'ambito dell'esercizio dell'attività liquidatoria di pagamento dei debiti, il rispetto della *par condicio creditorum* che appare doveroso, in caso di insufficiente disponibilità di cassa ed in assenza di procedure monitorie o esecutive dalle quale le liquidazioni non sono normativamente protette a scapito dell'ordine cronologico dei debitori da soddisfare, fermo restando il grado di privilegio tra questi se esistente, attesa la natura essenzialmente concorsuale delle operazioni di liquidazione delle attività e delle passività e l'assenza di riferimenti normativi contenuti nella l.r. n. 8/2012, sia pure in via analogica, ad altre procedure concorsuali (quali la liquidazione coatta amministrativa o la procedura per gli enti locali dissestati ai sensi del d. lgs. n. 267/2000).

Da ultimo, si raccomanda, in considerazione dei notevoli importi di esborsi in danaro, il rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il Commissario Liquidatore

Avv. Achille Piritore
Firmato digitalmente da: Achille Piritore
Data: 06/10/2022 11:36:27